



ANGELO FRANCESCO NICOTRA

NOTAIO

REPERTORIO N. 325

RACCOLTA N. 248

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventi. Il giorno ventinove del mese di ottobre
alle ore diciotto e minuti cinquanta

(29 ottobre 2020)

In Alghero, via XX Settembre n. 246, presso la sede dell'Associazione di cui *infra*.

Avanti a me Dott. Angelo Francesco Nicotra, Notaio in Ittiri,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili
Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

è presente

- **GIANICHEDDA PATRIZIA**, nata ad Alghero il giorno 22 luglio 1966, ivi residente in via Gioacchino Rossini n. 1, codice fiscale GNC PRZ 66L62 A192B, la quale mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della associazione riconosciuta "ALGHERO SOCCORSO", con sede in Alghero, via XX Settembre n. 246, associazione civilmente riconosciuta ed iscritta al n. 212 del Registro Regionale delle persone giuridiche della regione Sardegna dal 5 luglio 2013, iscritta al n. 1695 del Registro Generale del Volontariato di cui all'art. 5 della L.R. n. 39/93, al settore Sociale, sezione Assistenza Sociale del 6 giugno 1996, codice fiscale 92100100905, associazione sorta nel 2007, il cui statuto è stato redatto dal Notaio Vincenzo Lojacono di Sassari in data 16 gennaio 2007 rep. n. 135528/44919 registrato a Sassari il 23 gennaio 2007 al n. 218, munita degli occorrenti poteri in forza di legge e dell'art. 7 del vigente statuto associativo. Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora si è riunita **in seconda adunanza** l'Assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"Convocazione dell'assemblea dei soci straordinaria per l'approvazione di modifiche statutarie D.Lgs. 117/2017".

Indi la comparente mi chiede di redigere pubblico verbale della suddetta assemblea e, a ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, la comparente, la quale

accerta e constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all'art. 9 del vigente statuto;

- che sono presenti gli associati di cui al **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per cui sono presenti e rappresentati n. 11 (undici) associati sugli attuali n. 11 (undici) associati totali iscritti nel relativo registro;

- che è presente il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e dei signori Galleri Salvatore, Urgias Carmelo, Gal-

Registrato

a Sassari

il 30/10/2020

n. 8455

Serie 1T

pagati € 200,00

Modello Unico

leri Andrea e Galleri Maria Pasqua;

- di essersi accertata dell'identità e della legittimazione dei presenti, per sé e quali delegati dei rispettivi associati rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea regolarmente costituita a norma del citato art. 9 dello Statuto ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di cui al predetto articolo 9 dello Statuto, trattandosi di adozione di nuovo statuto e non di un suo mero adeguamento al Codice del Terzo Settore (non potendo trovare quindi applicazione l'art 101, comma 2, d.lgs. n. 117/2017), chiamandomi a fungere da segretario.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, la quale espone che, come noto, al fine di sostenere e favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune e la promozione sociale il legislatore, in data 3 luglio 2017, con decreto legislativo n. 117 (Codice Del Terzo Settore o CDTs), ha disposto il riordino e la revisione organica della disciplina già vigente in materia di enti del terzo settore.

Il secondo comma dell'articolo 101 delle disposizioni finali e transitorie del predetto decreto legislativo n. 117/ 2017 dispone che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine, più volte prorogato, del 31 ottobre 2020 (ai sensi dell'articolo 35 comma uno D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Agli stessi enti, fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme vigenti inerenti i registri sociali cui risultano iscritti come previste dalle rispettive norme.

Entro il medesimo termine, dispone il citato art. 101, possono essere modificati i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Deve tuttavia ritenersi impregiudicata la facoltà di adottare un nuovo statuto sociale totalmente nuovo con le forme previste per le modifiche statutarie.

La nuova normativa (articoli 32 e ss.) è immediatamente applicabile, pertanto i nuovi statuti devono avere efficacia immediata.

Il Presidente propone tuttavia di adottare un nuovo testo integrale dello Statuto contenente anche gli adeguamenti al D.Lgs. n. 117/2017 e dà atto che le principali modifiche statutarie sono: la denominazione, che contiene ora la dizione

"Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV", le clausole inerenti alle finalità perseguite nonché le clausole inerenti alle attività, con specificazione dei destinatari di quelle di interesse generale, con la precisazione di avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati.

Lo statuto garantisce inoltre l'ammissione di nuovi associati e le condizioni di democraticità tra gli stessi e contiene, comunque, la clausola della prevalenza delle clausole definite inderogabili dal Codice del Terzo Settore (CDTS) sulle eventuali norme statutarie difformi.

Quindi il Presidente propone all'Assemblea di deliberare la delega a sé medesimo, quale Presidente dell'Associazione, ad adottare i provvedimenti e deliberazioni al fine di consentire alle competenti autorità il controllo richiesto della sussistenza dei requisiti di legge e di verificare la conformità delle norme statutarie a quelle inderogabili, eventualmente apportando tutte le modifiche necessarie allo Statuto al fine di ottenere l'iscrizione nei pubblici registri.

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n. 11 (undici) associati su 11 (undici) presenti, e dunque all'unanimità;

astenuti: nessuno

contrari: nessuno

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

I) di adottare il nuovo statuto dell'associazione, ora conforme alle disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 117/2017;

II) di autorizzare e delegare al Presidente dell'Associazione l'adozione delle deliberazioni e provvedimenti richiesti dalla legge, anche integrando o rettificando la formulazione dai vari articoli dello Statuto al solo scopo di adeguarlo alle norme inderogabili di legge e, in particolare, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni per il perfezionamento della procedura di iscrizione nei pubblici registri di competenza.

Indi il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto dell'associazione**, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciannove e minuti dieci.

Del presente verbale, redatto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, ho dato lettura al comparente, il quale, dispensandomi dalla lettura degli allegati, di cui dichiara di aver avuto precisa e piena conoscenza, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti

quindici.

Occupi sei pagine e quanto sin qui della settimana di due fogli.

F.to Patrizia Gianichedda

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio

FOGLIO PRESENZE SOCI ALGHERO SOCCORSO

ASSEMBLEA DEL 29/10/2020

GIANICHEDDA PATRIZIA

Patrizia Gianichedda

GALLERI SALVATORE

Salvatore Galleri

DE ANGELIS MARILINA

Marilina De Angelis

GALLERI ANDREA

Andrea Galleri

GALLERI MARIA PASQUA

Maria Pasqua Galleri

URGIAS ROBERTA

Roberta Urgias

PEANA DENISE

Denise Peana

LEDDA MARCO

Marco Ledda

PASQUINO ALESSIO

Alessio Pasquino

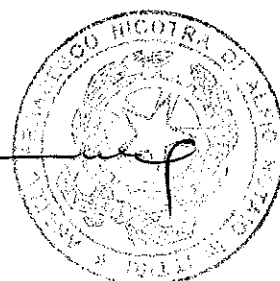
SORBARA ANDREA

Andrea Sorbara

ZAZZU RINO MARIO

Rino Mario Zazzu

Patrizia Gianichedda



ALL. "A" AL REP. 325/248

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALGHERO SOCCORSO O.D.V."

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ALGHERO SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla anche "ALGHERO SOCCORSO O.D.V." che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale ad Alghero, in via XX Settembre n. 246. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle Leggi Regionali in vigore e dei Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea può deliberare o aggiornare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2

(Attività e Finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (a);
- interventi e prestazioni sanitarie (b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (c);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (u);
- servizio di protezione civile, supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsio-

ne e prevenzione dei rischi, emergenze, soccorso in caso di calamità, dissesto idrologico, terremoti, incendi, disastri ambientali; soccorso e assistenza alla popolazione, prevenzione e lotta incendi boschivi; soccorso e salvamento a mare, ricerca dispersi, nucleo cinofilo (cani da salvamento e ricerca persone).

L'associazione ha come finalità la gestione di servizi di trasporto 118, elisoccorso, trasporto farmaci, sangue ed organi; trasporti con ambulanza e/o furgoni, prestazioni di servizi di telesoccorso e teleassistenza, laboratorio di analisi, assistenza scolastica a portatori di handicap; le prestazioni socio-assistenziali sanitarie di tipo domiciliare, semi-residenziale e residenziale rivolti a persone disagiate quali ad esempio minori, anziani, diversamente abili, malati terminali, alcolisti; gestione di strutture polifunzionali attrezzate per l'accoglienza di disabili, anziani, giovani e/o minori in difficoltà, con disabilità o affetti da patologie, donne e/o bambini soggetti a maltrattamento e violenza, anziani; gestione di mense e centri di accoglienza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Ente è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o da tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge e di cui al primo comma del presente articolo. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'O.D.V. dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro

Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei presenti.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali delle assemblee;
- esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, che deve esibire gli stessi entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Gli associati hanno il **dovere** di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti,

in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'**Assemblea ordinaria** è convocata per:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale, quando previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L' **Assemblea straordinaria** è convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno 3/4 degli associati;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di cinque persone e resta in carica per la durata di anni cinque e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazio-

ne.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13

(Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatez-

za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato d.lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Esso può essere invitato, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

(Bilancio)

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'O.D.V.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato

dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al penultimo capoverso del precedente articolo 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al

loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'O.D.V. ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato.

ART. 22

(Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART.24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e deli-

bera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;
- tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposi-

zioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. n. 117/2017 e nelle altre leggi vigenti in materia.

In caso di contrasto fra le norme contenute nel presente statuto e quelle inderogabili di cui al d.lgs. n. 117/2017 o delle altre disposizioni imperative di legge, prevalgono queste ultime, dovendo intendersi qui espressamente richiamate.

E' fatto divieto di introdurre clausole statutarie che derogino alle disposizioni inderogabili di cui al predetto d.Lgs. n. 117/2017.

ART. 27

(NORMA TRANSITORIA)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Patrizia Gianichedda

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Ittiri, li 30 ottobre 2020